

**SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO
2019 e CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO**

Il sottoscritto Avv. Fabrizio Borasio, iscritto all'Albo dei Commercialisti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n° 3412, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n° 157389 in base al D.M. del 30/11/09, supplemento n° 96 del 15/12/09, con decorrenza giuridica dal 15/12/09, inserito nell'Elenco dei Revisori Enti Locali – fasce 1 e 2 – della Regione Piemonte, nominato Revisore di codesto Comune per il triennio 2017/2020 con la delibera n° 13 adottata dal Consiglio Comunale in data 26/04/2017,

premessi:

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

“3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DATO ATTO, altresì, che il predetto Principio Contabile applicato, al punto 9.1, ultimo capoverso, relativamente al riaccertamento ordinario dei residui prevede:

“.... Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali....”;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta del Comune in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;

DATO ATTO che attraverso la delibera di Giunta si dispone di procedere alla verifica della *fondatezza giuridica* dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2019 e della loro *esigibilità* alla data del 31.12.2019.

VISTO il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio reso ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 del TUEL L. 267/2000; tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte, esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale per il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019.

Il parere favorevole si basa sulle seguenti considerazioni:

osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del vigente Regolamento di contabilità e dei principi contabili definiti nel DLgs. n. 118/2011;
coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte.

Torino - Civiasco, 31/03/20

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Fabrizio BORASIO

